



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 1976/2021

Oggetto: MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON ATTI N. 1746/2018 E N. 1691/2021, PER L'UTILIZZO DEL EER 190503 COME MATERIALE PER LA COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ SCARPINO (S3) .

In data 16/09/2021 il dirigente RAMELLA AGOSTINO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021;

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambiente alla gestione della discarica denominata S3, sita in loc. monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con atto dirigenziale n. 1186 del 08.06.2018 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020;

Richiamata la nota n. 64204 del 18.12.2018 della Città Metropolitana con la quale veniva avviato il procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA per ammettere l'utilizzo del rifiuto EER 190503 "compost fuori specifica" quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti smaltiti nella discarica S3 con eventuale deroga all'applicabilità del limite per il parametro DOC, ai sensi della vigente *Tabella 5, punto g)* dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.;

Rilevato che AMIU con nota prot. n.10376/2018, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n.50808 del 02.10.2018, ha espresso le seguenti considerazioni relative alla possibilità di utilizzare i rifiuti di cui al codice EER190503 per le opere di copertura giornaliera:

- *che il rifiuto smaltito presso la discarica di Scarpino 3 è ovviamente costituito dalla frazione più secca quindi necessita di una copertura più frequente ed attenta per limitare la*

dispersione indotta dal vento;

- *che l'utilizzo di materiali inerti, in alternativa al compost fuori specifica, riduce notevolmente i volumi disponibili per l'abbancamento dei rifiuti in discarica, aumentando i costi di gestione per l'intera comunità;*
- *che la limitazione all'utilizzo di compost fuori specifica per le coperture giornaliere preclude anche il conferimento dei RSU del genovesato verso gli impianti di stabilizzazione in grado di fornire il rifiuto stabilizzato per la copertura giornaliera;*

Vista la D.G.R. n. 889 del 31 ottobre 2018 ad oggetto “Attività di Trattamento sui rifiuti residui preliminari al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi. Integrazione delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 1208 del 20 dicembre 2016”, la quale ha chiarito che non si ravvisano elementi ostativi al riutilizzo della frazione biostabilizzata (EER 190503-compost fuori specifica) quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica;

Considerato che ai sensi della parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/2003, la copertura giornaliera può essere effettuata anche con “...rifiuti opportunamente selezionati allo scopo ed autorizzati dalle autorità competenti ed inserite nell'atto autorizzativo gli stessi dovranno garantire un corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, dall'alto verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale”;

Considerato che ai sensi della Tabella 5, punto g) dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, il limite di 100 mg/l per il parametro DOC non si applica al rifiuto EER 190503 purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del presente decreto e presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh”;

Considerato che la nota prot. n. 306986 del 08.11.2018, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 57463 del 08.11.2018, con la quale Regione Liguria ha confermato il conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/2003, requisito essenziale, assieme al rispetto del limite di 1000 mgO₂/KgSVh, per l'indice IRDP, per poter non applicare il limite al parametro DOC sul rifiuto EER 190503 ai sensi della Tabella 5 punto g) dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003; la Regione ha inoltre dichiarato che la non applicazione del parametro DOC possa essere assentita, con riferimento al singolo impianto, unicamente dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

Vista la DGR. 475-2021 del 04/06/2021 con la quale nell'approvare il rapporto Rapporto Preliminare relativo all'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche ex D.C.R. 14/2015 ha all'allegato C fornito attestazione del dato RUB 2019, conforme agli obiettivi;

Rilevato che le valutazioni in merito al conseguimento degli obiettivi previsti dai citati programmi regionali potranno essere oggetto di aggiornamento da parte di Regione Liguria, Città Metropolitana si riserva di adeguare l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica denominata S3, in esito alle eventuali necessità che dovessero emergere da tali aggiornamenti;

Considerato che l'AIA approvata con A.D. n.1186/2018, già modificata con A.D. 1746/2018 e A.D. 1691/2021, già esplicita la suddetta deroga all'applicazione del limite sul parametro DOC nella prescrizione f), paragrafo VII) dell'Allegato 1, la quale cita testualmente:

- *“Per i rifiuti di cui alla nota a) e g) della tab. 5 del D.M. 27.09.2010 derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503 e 190604, potranno essere conferiti in discarica purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi*

regionali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh”;

Vista la nota n.2457/2019, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 4391 del 25.01.2019, con la quale ARPAL ha fornito il proprio parere positivo sull'utilizzo del EER190503 quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica a condizione che:

- si effettuino i controlli definiti nella stessa nota;
- si prescrivano le modalità di gestione del EER190503 in attesa di utilizzo, in particolare modo le caratteristiche che deve avere l'area di stoccaggio (impermeabilizzazione e copertura), tempi e volumetrie massime;
- la non applicabilità del limite per il parametro DOC possa essere concessa a condizione che sia rispettato l'indice IRDP < 1000 mgO₂/KgSVh e che tale indice sia calcolato su *campioni rappresentativi, di lotti di rifiuti con caratteristiche analoghe, vale a dire che provengano da processi gestiti alle stesse condizioni di esercizio ed in particolare che presentino tempi di maturazione invariati, poiché l'indice respirometrico risulta fortemente influenzato dal tempo di permanenza del rifiuto nella cosiddetta “sezione di maturazione”, sia essa sviluppata in celle, in sacconi ecc;*
- il parametro DOC nel test di cessione, pur derogato, sia comunque determinato in quanto utile indicatore;

Considerato che:

- l'utilizzo del rifiuto EER 190503 quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera possa comportare benefici da un punto di vista ambientale generando una migliore allocazione delle risorse, come descritto nella sopracitata nota di AMIU n.10376/2018;
- la disposizione n.2 dell'A.D. 1746/2018 già prevede che *“per i rifiuti con codici CER 190501, 190503 e 190604 il parametro DOC dovrà comunque essere determinato. Al valore risultato dall'analisi non si applica il rispetto del limite stabilito alla Tab. 5 del D.M. 27/09/2010 alle condizioni ivi indicate;”*. Tale deroga viene ulteriormente già esplicitata nella sopra richiamata prescrizione f), paragrafo VII) dell'Allegato 1 dell'A.D. 1746/2018 e pertanto si ritiene che l'autorizzazione vigente abbia già espressamente concesso la deroga all'applicabilità del limite per il parametro DOC per il rifiuto EER 190503 oggetto del presente provvedimento;

Vista la nota protocollo n.37394 del 27.07.2021 con la quale Città Metropolitana, ha chiarito che la prescrizione generale di cui alla lettera e) dell'allegato 1 all'Atto Dirigenziale n. 1746/2018 prevede la possibilità di smaltimento in discarica dei rifiuti di cui al CER 190503 senza esplicitare limitazioni riferibili alla tipologia di impianti di provenienza, mentre il PMC non riportava frequenze e modalità di monitoraggio e controllo dedicate in modo specifico ai rifiuti di cui al CER 190503 prodotti da impianti di trattamento rifiuti da raccolta differenziata;

Considerato che con la medesima nota Città Metropolitana conveniva circa l'opportunità di prevedere modalità di monitoraggio e controllo dedicate specificatamente a suddetto flusso di rifiuti;

Vista la nota protocollo n.42708 del 31.08.2021 con la quale Città Metropolitana, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni relative alla indicazione dell'area e alle modalità di stoccaggio dei rifiuti di cui al EER190503 (compost fuori specifica);

Considerata la successiva nota di AMIU prot. n. 9472 del 02.09.2021, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n.43179 in data 03.09.2021, con la quale è stato comunicato che il rifiuto "compost fuori specifica" di cui al EER190503 sarà direttamente scaricato nel lotto in coltivazione ed utilizzato come materiale di copertura senza necessità di stoccaggio;

Rilevato che l'autorizzazione integrata ambientale vigente non esclude il conferimento in discarica di rifiuti di cui al EER190503 derivante da impianti di trattamento rifiuti da raccolta differenziata ma che per la medesima tipologia di rifiuti il Piano di Monitoraggio e Controllo non prevedeva esplicite specifiche, Città Metropolitana, si riserva di modificare l'autorizzazione integrando il PMC secondo le ulteriori indicazioni che eventualmente verranno fornite da ARPAL, in merito ai controlli da effettuare per questo flusso di rifiuti;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Dato atto inoltre che, il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. di modificare, fatti salvi diritti di terzi, l'Atto Dirigenziale n.1746 del 31/08/2018, che già modificava l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad AMIU Genova S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis, con Atto Dirigenziale n. 1186/2018, come segue:
 - a) il titolo del paragrafo VI dell'Allegato 1, viene modificato come segue:
"VI) OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5 E R11) DEI RIFIUTI INERTI E DEL BIOSTABILIZZATO";
 - b) la *prescrizione a)* del paragrafo VI, Allegato 1, viene sostituita dalla seguente:
"Per opere di copertura giornaliera dei rifiuti, costruzione di rilevati e sottofondi stradali atti alla movimentazione interne dei mezzi d'opera, riprofilatura di aree già coltivate della discarica ai fini di ripristinare le quote o i profili previsti a progetto è autorizzato il recupero dei seguenti rifiuti (attività R5, R11 e R13):

EER	Descrizione
17 01 17	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 1709 01, 17 09 02 e 17 09 03
20 02 02	terra e roccia
19 05 03	Compost fuori specifica

- c) la prescrizione n.2 dell'Atto Dirigenziale n.1746 del 31/08/2018, viene sostituita dalla seguente:

“per i rifiuti con codici EER 190501, 190503 e 190604 il parametro DOC dovrà comunque essere determinato. Al valore risultato dall'analisi non si applica il rispetto del limite stabilito alla Tab. 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i alle condizioni ivi indicate; Per il rifiuto EER 190503 tale disposizione si applica sia al rifiuto smaltito sia a quello destinato a recupero quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera, riprofilatura quote, strade/piste.”

- d) al paragrafo VI, Allegato 1, vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- u) *Il biostabilizzato (EER190503) potrà essere utilizzato come copertura giornaliera dei rifiuti, riprofilature quote, qualora vengano rispettati i requisiti di cui all'Allegato A alla DGR 889/2018 nonché le caratteristiche di cui alla disposizione n.2 del presente atto. Il Gestore dovrà garantire che tale utilizzo del EER190503 non comprometta il corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, dall'alto verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale;*
- v) *Il quantitativo di biostabilizzato (EER190503) impiegato per le operazioni di copertura definitiva della discarica dovrà essere conteggiato ai fini del versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla L.R. 23/2007;*

2. di modificare il PMC contenuto nell’A.D. 1186/2018 e s.m.i., come segue:

a) la Tabella n. 35 viene così modificata:

Rifiuto stabilizzato– Copertura superficiale finale e giornaliera della discarica

Tabella 35 – Verifiche di conformità

CER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
190503	Concentrazione sost.secca	%	Al primo conferimento e successivamente per un quantitativo conferito di produzione pari ad almeno 500-1000 t	Norma UNI/TS 11184/2006	Inserimento nella relazione annuale: -) certificati analitici e valutazione degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti; -) % della quantità impiegata rispetto ai rifiuti smaltiti in discarica su base annua;
	IRDP sul rifiuto stabilizzato	mgO2/kgSVh			
	Umidità	% peso			
	Granulometria	mm			
	Metalli**	mg/kg di sostanza secca			
	Inerti**	% peso			
	Plastica**	% peso			
	Vetro**	% peso			
	Test di cessione*	mg/l		D.Lgs. 36/2003	

**la non applicabilità del limite del parametro DOC di cui alle lettere g) della tab.5 dell’Allegato 4 del D.Lgs.36/2003, può ritenersi valida a condizione che l’indice IRDP sia inferiore a 1000 mgO2/KgSVh e che tale indice sia calcolato su campioni rappresentativi, di lotti di rifiuti con caratteristiche analoghe, vale a dire che provengano da processi gestiti alle stesse condizioni di esercizio ed in particolare che presentino tempi di maturazione invariati, poiché l’indice respirometrico risulta fortemente influenzato dal tempo di permanenza del rifiuto nella cosiddetta “sezione di maturazione”, sia essa sviluppata in celle, in sacconi ecc. Il parametro DOC nel test di cessione, pur derogato, dovrà comunque essere determinato in quanto utile indicatore.*

***analisi non necessarie per i lotti utilizzati come copertura giornaliera.*

- b) per le verifiche di ammissibilità in discarica relative ai rifiuti di cui al EER 190503, non costituiti da FOS, ma da residui da trattamento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, destinati all'utilizzo per coperture superficiale finale e/o giornaliera della discarica deve essere applicata la tabella 35 così come modificata alla precedente lettera a) del presente Atto;
- c) per le verifiche di ammissibilità per lo smaltimento in discarica, relative ai rifiuti di cui al EER 190503, non costituiti da FOS, ma da residui da trattamento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, dovranno essere applicate le specifiche di cui alla tabella 31 del PMC allegato all'Atto Dirigenziale n.1186/2018;
- d) Città Metropolitana si riserva di modificare quanto prescritto alle precedenti lettere b) e c) di cui al punto 2) del presente atto, in relazione ad eventuali successive indicazioni che dovessero pervenire da ARPAL e o Regione Liguria;
3. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale alle prescrizioni di cui alle lettere f) e g), paragrafo V), dell'Allegato 1 dell'Atto Dirigenziale n.1746/2018 come di seguito riportato:
- f) I rifiuti di cui alla lettera a), ad eccezione del rifiuto EER190503, dovranno essere stoccati nell'apposita platea stoccaggio inerti individuata nella planimetria di cui all'elaborato B.13_R0_E1518228; i rifiuti di cui al EER190503 non potranno essere stoccati;
- g) L'area di stoccaggio dei rifiuti di cui alla lettera a) dovrà essere dotata di superficie impermeabilizzata e di sistemi di regimazione e raccolta delle acque meteoriche che dovranno essere gestite in conformità al Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui all'elaborato D.05_R0_E1518222;

DISPONE INOLTRE

- di trasmettere il presente atto a:
 - AMIU Genova S.p.A.
 - Regione Liguria
 - Comune di Genova
 - ARPAL
 - ASL 3 Genovese
 - Albo Gestori Ambientali

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute negli Atti Dirigenziali n.1186/2018 e s.m.i. non in contrasto con il presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(RAMELLA AGOSTINO)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON ATTI N. 1746/2018 E N. 1691/2021, PER L'UTILIZZO DEL EER 190503 COME MATERIALE PER LA COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ SCARPINO (S3)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 17/09/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**